



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da
C.T.R. SOC. COOP. AGRICOLA (c.f. 00141730408), con sede legale a Sogliano al
Rubicone, piazza Mazzini n. 6

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 28/01/2021 dalla **C.T.R. Soc. Coop. Agricola** (c.f. 00141730408), con sede legale a Sogliano al Rubicone, ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestazione del gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA, dott. Giovanni Brusi, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che la Società ha la propria sede legale a Sogliano al Rubicone, ubicato nella provincia di Forli-Cesena e sussiste quindi la competenza del Tribunale di Forlì.



Ciò chiarito, e tornando all'esame dei requisiti di ammissibilità, se ne rileva la sussistenza.

La debitrice ricorrente è una società cooperativa agricola non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali, svolgendo unicamente attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. ed è quindi legittimata a presentare la domanda di accesso alla procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, l. 3/2012.

La società ricorrente non risulta, inoltre, aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, non potendo ritenersi a tal fine preclusivo il precedente ricorso per l'omologa di un accordo di ristrutturazione proposto dalla C.T.R. ai creditori ai sensi degli artt. 7-8-9 e 10 l. 3/2012, atteso che tale procedura non è pervenuta all'omologazione per mancato raggiungimento delle prescritte maggioranze.

Si ritiene opportuno rilevare, a tale riguardo, che la *ratio* della norma è chiaramente diretta ad evitare che nell'arco di un quinquennio il medesimo soggetto possa godere non solo e non tanto degli effetti inibitori rispetto alle azioni esecutive e cautelari ma piuttosto dell'effetto esdebitatorio, che consegue automaticamente solo al buon esito delle procedure di accordo e del piano del consumatore ma non anche per quella di liquidazione, in cui l'esdebitazione può essere concessa solo con separato provvedimento, al ricorrere di determinate condizioni. A conforto di ciò si evidenzia che con le modifiche apportate dalla l. 176/2020 è stato aggiunto al comma 2 dell'art. 7, una ulteriore condizione di ammissibilità al punto d-bis), consistente nel non aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte, riferita solo all'accordo e al piano del consumatore.

Considerato che la C.T.R. non ha beneficiato dell'esdebitazione e che gli effetti inibitori rispetto alle azioni esecutive e cautelari, provvisoriamente verificatasi a seguito del decreto di ammissione emesso ex art. 10 l. 3/2012 in data 20/04/2020, sono venuti meno con il decreto di improcedibilità del 22/07/2020, non vi è alcun elemento ostativo all'ammissibilità della presente procedura, stante la finalità liquidatoria dell'intero patrimonio e la natura concorsuale che consente di assicurare il rispetto della *par condicio* tra tutti i creditori.



Non possono esservi dubbi in ordine alla sussistenza del requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà/impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'esposizione debitoria della società ammonta a € 4.429.308,96, di cui oltre € 2.500.000 relativo a crediti assistiti da privilegio ipotecario ed oltre un milione di euro per crediti assistiti da vari gradi di privilegio mobiliare ed il resto in chirografo. A fronte di tale pesante indebitamento, la società è proprietaria di un vasto compendio immobiliare (costituito da vari poderi agricoli con terreni e fabbricati ubicati tra le provincie di Forlì-Cesena e di Rimini), il cui valore di stima periziato dal geom. Stefano Leurini ammonta a € 3.227.650,00 ma sul quale sono già avviate procedure espropriative presso i Tribunali di Rimini e Forlì. I beni mobili e attrezzature hanno scarso valore commerciale. Sono in essere alcuni contratti di affitto con la AV Green 3 s.r.l. (contratto del 16/04/2012 in scadenza il 10/11/2026 con canone di € 4.268,28), la Laudav (contratto del 23/11/2020 di durata annuale al canone di € 12.000), con la Agricola Sant'Arnolfo s.s. (contratto del 25/08/2020 di durata annuale con canone di € 63.000), con Scarpellini Giorgio (contratto locazione per ricovero messi del 17/02/2012 per la durata di 6 anni al canone di € 1.000, già al netto della detrazione per rimborso finanziario della quota miglioria eseguite e contratto affitto per allevamento avicolo del 17/02/2020 della durata di 3 anni al canone di € 3.000), con Matilde S.r.l. (contratto relativo al diritto di superficie per installazione impianto fotovoltaico) e da ultimo è stato stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda con Il Capannone soc. coop. agricola per preservare il valore aziendale e consentire di ultimare le coltivazioni in corso con decorrenza dal 01/01/2021 per la durata annuale al canone di € 15.000.

Gli ultimi tre bilanci si sono chiusi sempre in perdita (nel 2016 la perdita in bilancio è stata di € 158.996 con perdita fiscale di € 61.705; nel 2017 le perdite sono state di € 293.752 per quella civilistica e di € 176.448 per quella fiscale; nel 2018 la perdita civilistica è stata di € 54.645 con un



reddito fiscale di € 8.455 mentre nel 2019 la perdita civilistica è stata di € 157.940 e quella fiscale di € 57.800 con un credito IVA 2020 maturato di € 19.579).

Risulta evidente che, in un tale contesto, pur in presenza di un consistente patrimonio, la C.T.R. non sia in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni e si trovi quindi in stato di sovraindebitamento.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso è stata allegata la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona del dott. Giovanni Brusi, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come ora modificato dalla l. 176/2020, come di seguito precisate:

a) cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni: le cause dell'indebitamento sono sostanzialmente riconducibili ad eventi legati allo svolgimento dell'attività agricola che la società non è stata in grado di contrastare in quanto dipesi in parte anche da avversità climatiche, forti oscillazioni negative dei prezzi di mercato dei prodotti conferiti nelle annualità 2017 e 2018, oltre alla batteriosi che ha colpito l'intero comparto dedicato alla coltivazione di kiwi (actinidia) che ha reso necessario l'abbattimento dell'impianto nell'anno 2019 unitamente ad una forte contrazione dei ricavi. Nel 2018 la società, per cercare di ovviare alla situazione di crisi, aveva già avviato la predisposizione di un piano di risanamento che era stato approvato dall'assemblea dei soci della cooperativa e prevedeva lo smobilizzo di parte dei terreni per trovare liquidità, la parziale rinuncia da parte dei soci a parte della loro retribuzione, la trasformazione in mutui pluriennali dei prestiti in conduzioni a produzione, una moratoria da parte delle banche. Tale percorso non ha poi, tuttavia, avuto esito positivo in quanto la società finanziaria che aveva mostrato interesse a rilevare parte dei terreni si è tirata indietro e alcune banche hanno avviato azioni esecutive e comunicato la chiusura dei rapporti. Nel 2020, con la



medesima finalità di uscire dalla crisi e preservare i valori aziendali, la società aveva presentato una proposta di accordo di ristrutturazione che non è stata tuttavia approvata dalla maggioranza dei creditori.

b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte: trattandosi di società agricola e non di persona fisica, l'esposizione debitoria maturata e legata essenzialmente ai mutui assunti e alle obbligazioni legate allo svolgimento dell'attività agricola; quanto alle ragioni di incapacità di farvi fronte sono dovute alla scarsa redditività e alla non pronta liquidabilità dell'ingente patrimonio immobiliare, gravato da ipoteche e ora anche da pignoramenti.

c) resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni: non vi sono protesti, le dichiarazioni fiscali sono state regolarmente presentate, nell'ultimo periodo sono stati emessi decreti ingiuntivi e pignoramenti a carico della società. In particolare, sono pendenti la procedura esecutiva RGE n. 12/2020 presso il Tribunale di Rimini, la RGE n. 23/2020 presso il Tribunale di Forlì.

d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi: non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori; il contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato a ridosso della presentazione della presente procedura non appare avere intenti frodati delle ragioni dei creditori ma al contrario di evitare la dispersione di valori aziendali e consentire di portare a termine le colture in atto, stante la prevista durata annuale;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo: il gestore dell'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti e verifiche anche con accesso alle banche dati, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

La domanda di liquidazione proposta risulta ammissibile e anche maggiormente conveniente per la complessiva massa dei creditori rispetto alle alternative di liquidazione individuali mediante



prosecuzione delle procedure esecutive immobiliari, peraltro ancora allo stadio iniziale, consentendo la presente procedura, stante la sua natura concorsuale, il rispetto della *par condicio* tra tutti i creditori, nonché di addivenire, dopo una precisa ricostruzione del passivo, ad una ordinata attività di liquidazione mediante procedure competitive.

La proposta liquidatoria in questa sede formulata è infatti fondata sulla messa a disposizione dei creditori di tutto il vasto compendio immobiliare, dei mobili registrati e attrezzi di proprietà della società unitamente ai crediti costituiti dagli incassi dei canoni di affitto e dei proventi della cessione dell'azienda, oltre che degli ulteriori beni e crediti che dovessero pervenire entro il termine di durata previsto in 5 anni, per un attivo atteso di ca. € 3.342.650, con il quale provvedere, oltre all'integrale pagamento delle spese prededucibili, al pagamento dei creditori ipotecari e privilegiati nel rispetto delle cause di prelazione e gradi di privilegio e proporzionalmente i chirografari, previa verifica dei crediti da parte del nominando Liquidatore.

Trattandosi di procedura richiesta da società cooperativa agricola non vi è luogo a provvedere in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b).

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. che ha dato la propria disponibilità, come richiesto dalla stessa ricorrente.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **C.T.R. Soc. Coop. Agricola** (c.f. 00141730408), con sede legale a Sogliano al Rubicone Piazza Mazzini n. 6

nomina



quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott. GIOVANNI BRUSI professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, ivi comprese le procedure esecutive già pendenti, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forli-Cesena e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili e i beni mobili registrati di proprietà della società debitrice;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i 5 anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* l.



3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno alla società debitrice nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-undecies l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che perverranno dall'incasso dei crediti e della liquidazione dei beni

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-*sexies* lett. a), b) e c);
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies*;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-*novies*
- ad esercitare, o proseguire se pendenti, le azioni di cui all'art. 14-*decies*, come modificato dalla l. 176/2020, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni semestrali**;
- comunicare prontamente ai Giudici delle esecuzioni pendenti l'emissione del presente provvedimento per consentirne la celere sospensione, in attesa delle determinazioni del Liquidatore circa il subentro o meno in tali procedure ai sensi dell'art. 14-*novies* comma 2 l. 3/2012.

Si comunichi alla società ricorrente, all'O.C.C. e al nominato liquidatore.



Manda la Cancelleria per la pubblicazione del decreto sul sito internet del Tribunale

Così deciso a Forlì il 6 febbraio 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

